

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Eveline Widmer-Schlumpf
Direttrice del Dipartimento federale
delle finanze
Bundesgasse 3
3003 Berna

Procedura di consultazione in merito all'Avamprogetto della Legge federale sull'imposizione internazionale alla fonte (AV-LIIF) e sul relativo rapporto esplicativo

Gentile Signora Consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf,

facciamo riferimento alla consultazione indicata a margine e, ringraziandola per averci interpellato, con la presente le rendiamo note le nostre osservazioni.

Premessa

Il concetto d'imposizione internazionale alla fonte, in seguito modello Rubik, è nato negli ambienti bancari ticinesi nel periodo in cui le tensioni sulle questioni fiscali con l'Italia erano al culmine. Esso costituiva l'elemento centrale del pacchetto di proposte elaborato dal gruppo di lavoro interdipartimentale istituito dal Consiglio federale per impedire l'acuirsi della crisi ma, come sappiamo, i tentativi informali effettuati ad inizio 2010 per rilanciare i negoziati con il Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, non avevano portato a risultati concreti.

Nel frattempo sono state firmate le due Convenzioni con la Germania e la Gran Bretagna e, complice anche una situazione finanziaria estremamente precaria e le pressioni da parte dei principali partner dell'Unione europea, l'Italia potrebbe a sua volta entrare in materia su una Convenzione basata sul principio di imposizione internazionale alla fonte.

Il modello Rubik è conforme alla nuova strategia del Consiglio federale in materia di mercati finanziari mirante a far emergere il denaro non dichiarato e

costituisce una valida alternativa allo scambio automatico d'informazioni in quanto assicura agli Stati esteri la totalità degli introiti fiscali legati agli averi dei loro residenti depositati in Svizzera tutelando allo stesso tempo la sfera privata di quest'ultimi.

Ci sembra comunque utile ricordare che ai segnali finalmente più incoraggianti provenienti dall'Italia si contrappongono prese di posizione più rigide in seno all'UE o da parte del Presidente francese Sarkozy. Nel suo discorso di chiusura del recente vertice del G 20 a Cannes il presidente francese ha confermato la necessità per i paradisi fiscali (nota bene, la Svizzera non è ancora stata definitivamente esclusa da questa lista di paesi) di adottare lo scambio automatico d'informazioni, pena la messa al bando da parte della comunità internazionale. In tale contesto di incertezza occorre agire con determinazione per risolvere al più presto le questioni fiscali con i nostri maggiori partner e preservare la certezza del diritto.

Il modello Rubik non è tuttavia privo di rischi e la sua implementazione è ancora incerta. Il Consiglio di Stato del Canton Ticino (CdS) segue con viva attenzione sia l'esito delle perizie in corso in seno all'UE miranti a verificare la compatibilità delle Convenzioni recentemente concluse con Germania e Gran Bretagna con il diritto europeo, ed in particolare con l'Accordo del 2004 sulla fiscalità del risparmio concluso con la Svizzera, sia l'iter parlamentare in questi due Paesi per la messa in vigore degli accordi.

Considerando che il campo d'applicazione del modello Rubik è molto più esteso rispetto all'Accordo sulla fiscalità del risparmio, l'adozione di questo modello a livello europeo potrebbe portare a breve a nuove forme di assistenza amministrativa internazionale in ambito fiscale nonché all'applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio a nuovi prodotti finanziari. Infatti, oltre all'assoggettamento degli interessi, le nuove Convenzioni Rubik assoggettano anche dividendi, redditi da investimenti collettivi di capitale, utili in capitale e patrimoni se soggetti a imposizione sulla sostanza nei rispettivi Paesi.

L'AV-LIIF contempla alla Sezione 8 delle disposizioni riguardanti la "garanzia del rispetto dell'accordo" che danno per acquisita un'ulteriore forma di scambio d'informazioni. Come previsto nelle due Convenzioni già firmate, lo Stato partner ha la possibilità di verificare per un numero determinato di suoi residenti e senza che esistano indizi precisi, l'esistenza di una relazione bancaria. Una volta accertata questa, può ricorrere alla procedura di assistenza amministrativa contemplata dalle nuove Convenzioni di doppia imposizione. Questa pratica apre un'ulteriore breccia nel segreto bancario anche se le cosiddette "fishing expeditions" rimangono formalmente escluse.

Le preoccupazioni espresse nell'ambito della presa di posizione sull'AV-LAAF legate alla particolare situazione del Ticino, Cantone di frontiera e piazza finanziaria orientata prevalentemente verso una clientela italiana, rimangono quindi d'attualità. L'AV-LIIF si limita a disciplinare le disposizioni di diritto interno

in relazione con gli accordi conclusi con i singoli Stati. È quindi essenziale al momento della conclusione di detti accordi preservare le condizioni quadro necessarie al mantenimento e allo sviluppo della piazza finanziaria svizzera e ticinese. In particolare le domande d'informazione miranti a verificare la corretta applicazione degli accordi, inserite nell'accordo unicamente per ovviare alla perdita di credibilità della Svizzera all'estero costituiscono già una discutibile interferenza nelle questioni di diritto interno. Vanno quindi limitate allo stretto indispensabile e non devono essere mirate a categorie specifiche di contribuenti esteri.

I nuovi accordi e in particolare il protocollo allegato all'accordo con la Germania prevedono espressamente l'accesso ai mercati finanziari per i nostri istituti. Il CdS ribadisce la necessità di includere tali clausole anche in un futuro accordo con l'Italia.

Considerazioni generali sull'AV- LIIF e commenti ai singoli disposti

Come sottolinea anche il rapporto esplicativo, le Convenzioni bilaterali Rubik stipulate con Germania e Gran Bretagna contengono già disposizioni esaustivamente dettagliate, deducibili in giudizio e quindi direttamente applicabili. Per l'attuazione delle menzionate Convenzioni è pertanto necessario un progetto di Legge federale che disciplini gli organi competenti per l'esecuzione delle disposizioni contenute nelle menzionate Convenzioni e la procedura applicabile.

Il progetto di legge sull'imposizione internazionale alla fonte ricalca in gran parte i disposti di diritto materiale contenuti nelle Convenzioni bilaterali Rubik stipulate con la Germania e la Gran Bretagna e indica a grandi linee la procedura applicabile per l'attuazione delle menzionate Convenzioni.

Il progetto di legge in generale viene accolto con favore, tuttavia con le osservazioni, i suggerimenti di modifiche e le aggiunte che seguono.

Costituzione di un modello "Rubik"

Il tenore dell'AV-LIIF tende ad indicare che questa legge dovrebbe fungere in futuro da legge "cappello" di applicazione per tutte le future Convenzioni internazionali in materia di imposta alla fonte internazionale. Gli schemi di applicazione della legge implicano inoltre l'adozione di Convenzioni strutturate sulla base del medesimo modello (modello Rubik) di quelle di Germania e Gran Bretagna.

Senza voler mettere in discussione l'utilità e la necessità di una soluzione per appianare le diatribe in corso con diversi Paesi esteri, non possiamo prescindere dall'osservare che a differenza del Modello OCSE per le Convenzioni di doppia imposizione, adottato e riconosciuto da tutte le nazioni europee, il "modello Rubik" riveste per ora solo la forma di un accordo bilaterale. Esso non dovrà

necessariamente essere accettato negli stessi termini e nella stessa forma da tutte le nazioni europee interessate a stipulare con la Svizzera degli accordi in materia di imposte alla fonte internazionali. Di conseguenza, anche se concepita per l'applicazione di più Convenzioni internazionali, vi è il rischio che l'AV-LIIF possa in futuro non essere adeguato per tutte le fattispecie concordate con i diversi Paesi. Tutto ciò premesso, in merito ai singoli disposti osserviamo quanto segue:

Art. 3 cpv. 1 e cpv. 3

Il cpv. 1 indica che chi adempie i requisiti per essere considerato un agente pagatore svizzero ai sensi di una Convenzione Rubik è tenuto ad iscriversi spontaneamente presso l'AFC. Il cpv. 3 indica inoltre che l'agente pagatore che non adempie più i requisiti per essere iscritto deve comunicarlo all'AFC.

Né il cpv. 1 né il cpv. 3 indicano tuttavia un termine entro il quale l'agente pagatore è tenuto ad adempiere questi obblighi. Il cpv. 1 inoltre non differenzia tra agenti pagatori che adempiono i requisiti della relativa convenzione al momento dell'entrata in vigore della Convenzione stessa ("agenti pagatori esistenti") con agenti pagatori che adempiono tali requisiti solo in un secondo tempo, dopo che la relativa convenzione è già entrata in vigore (futuri agenti pagatori).

A nostro modo di vedere queste condizioni sono essenziali elementi della procedura per gli agenti pagatori e dovrebbero pertanto essere definite in una legge formale (e non solo in una possibile futura ordinanza esecutiva del Consiglio federale). A nostro avviso dovrebbero pertanto essere fissati nell'AV-LIIF

- un termine adeguato per l'iscrizione
 - sia per gli agenti pagatori esistenti
 - sia per quelli che lo diventeranno in futuro
- un termine adeguato per la comunicazione da parte di un agente pagatore della perdita dei requisiti per essere iscritto.

Art. 4 cpv. 2

Il capoverso 2, prima frase, indica che l'agente pagatore svizzero può prelevare il pagamento unico sulle relazioni d'affari che persone interessate hanno avviato tra il giorno di riferimento 2 (ad esempio nella Convenzione con la Germania (D): previsto per il 31.12.2010) e il giorno di riferimento 3 (probabile data (D) è il 31.5.2013, ossia 5 mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione) al più presto il giorno di riferimento 4 (probabile data (D) è il 30.6.2013, ossia 6 mesi dopo l'entrata in vigore della Convenzione) ma al più tardi 12 mesi dopo il giorno di riferimento 3 (probabile data (D) è il 31.5.2014).

Il rapporto esplicativo indica inoltre che il differimento del prelevamento di 12 mesi a contare dal giorno di riferimento 3 è stato introdotto per permettere al nuovo agente

pagatore svizzero di reperire le necessarie informazioni dall'agente pagatore svizzero precedente per regolarizzare anche il periodo in cui gli averi erano depositati presso il precedente agente pagatore svizzero.

Per fare questo, entrambe le Convenzioni Rubik sinora firmate prevedono (art. 6 par. 2 della Convenzione con la Germania e art. 8 par. 2 della Convenzione con la Gran Bretagna) un obbligo di collaborazione del precedente agente pagatore svizzero con quello successivo incaricato della regolarizzazione e indicano in particolare che entro la data di riferimento 4 la persona interessata debba, tra le altre cose:

- autorizzare per scritto il nuovo agente pagatore svizzero a *richiedere al precedente agente pagatore svizzero* tutte le informazioni necessarie per l'imposizione attraverso il pagamento unico o attraverso la dichiarazione volontaria e
- autorizzare per scritto il precedente agente pagatore svizzero *ad inviare su richiesta al nuovo agente pagatore svizzero* tutte le informazioni necessarie per eseguire l'imposizione con il pagamento unico o con la dichiarazione volontaria.

Questa parte della procedura non è regolata nell'AV-LIIF.

L'art. 10 AV-LIIF prevede infatti un obbligo di collaborazione degli agenti pagatori nei confronti dell'AFC (e dello Stato partner) ma non è sancito da nessuna parte nell'AV-LIIF un obbligo di collaborazione dell'agente pagatore svizzero precedente con l'agente pagatore svizzero incaricato della regolarizzazione.

Considerato come il segreto bancario svizzero sia ancora oggi garantito da una legge formale (art. 47 Legge sulle banche e le casse di risparmio, LBRC) a nostro avviso la possibilità per l'agente pagatore precedente di dare qualsivoglia informazione, coperta dal segreto bancario, all'agente pagatore incaricato della regolarizzazione dovrebbe quanto meno avere una propria base legale formale nell'AV-LIIF che indichi come questa operazione sia un'eccezione all'obbligo generale del segreto bancario.

Inoltre, a tutela della persona interessata, che rischia sanzioni nel caso in cui non adempie tempestivamente "ai propri obblighi" (cfr. art. 4 cpv. 2 seconda frase AV-LAAF), siamo dell'opinione che i dettagli dell'esecuzione della procedura di trasmissione delle informazioni tra agenti pagatori (ad es. i termini entro i quali l'agente pagatore precedente deve rispondere, forma, contenuto e tempistica della richiesta da parte dell'agente pagatore incaricato della regolarizzazione, ecc.) dovrebbero essere anch'essi regolati per lo meno tramite un'ordinanza esecutiva del Consiglio federale (Art. 43 AV-LIIF) o tramite una circolare dell'AFC (art. 18 cpv. 3 AV-LIIF).

Come indicato sopra, la seconda frase del capoverso 2 tratta appunto delle conseguenze nel caso in cui la persona interessata non dovesse fornire le informazioni necessarie entro 12 mesi dal giorno di riferimento 3 e non avesse, nel contempo, avviato alcuna procedura giuridica nei confronti degli agenti pagatori

precedenti. L'AV-LIIF indica che in quel caso la persona interessata verrebbe trattata "alla stregua di una persona che non ha soddisfatto i propri obblighi". Nell'AV-LIIF non è tuttavia indicato quali siano in concreto le conseguenze per una persona che "non adempie i propri obblighi". La precisazione in merito è indicata esplicitamente solo nel rapporto esplicativo dove si rimanda a due articoli contenuti nelle due Convenzioni Rubik stipulate con la Germania e la Gran Bretagna che indicano per l'appunto, le conseguenze di tali atti.

A nostro avviso, per una maggiore chiarezza per la persona interessata in merito alle conseguenze di un mancato obbligo di fornire le dovute informazioni sarebbe più opportuno precisare il cpv. 2 con un rimando alla relativa Convenzione Rubik applicabile indicando ad es. "alla stregua di una persona che non ha soddisfatto i propri obblighi così come indicati nella relativa convenzione".

Art. 6 cpv. 2 e cpv. 3 seconda frase

Il cpv. 2 recita che "se previsto dalla convenzione applicabile, la comunicazione avviene senza autorizzazione" allo Stato partner.

La disposizione è molto vaga e lascia spazio a molteplici possibili (e preoccupanti) applicazioni future.

Non è chiaro infatti se questa disposizione si riferisca, ad esempio, a casistiche come quelle sancite al cpv. 3, ossia ad es. al fatto che se una persona interessata non adempie un obbligo a lei imposto, non collabora, non fornisce le necessarie informazioni rischia "sanzioni" per queste inadempienze che si configurano in una comunicazione senza autorizzazione da parte sua allo Stato partner.

Non è chiaro, in particolare, se nell'ambito di applicazione della norma siano intese anche altre possibili fattispecie, negoziabili all'interno delle Convenzioni, in cui le autorità potrebbero essere autorizzate a fornire informazioni senza l'accordo preventivo della persona interessata e senza che questa abbia contravvenuto ad alcun obbligo di collaborazione.

Se la disposizione è intesa a coprire in future Convenzioni Rubik anche casistiche di quest'ultimo tipo ci si chiede quale sia la differenza effettiva tra un approccio simile e lo scambio automatico di informazioni che non prevede appunto alcun coinvolgimento della persona interessata.

Se per contro la disposizione è intesa solo a coprire quelle casistiche in cui la persona interessata non adempie gli obblighi di sua competenza, si ritiene che il cpv. 2 dovrebbe essere integrato e meglio specificato nel cpv. 3 per una migliore comprensione e una delimitazione delle possibili interpretazioni future della norma.

Per quanto attiene al cpv. 3 seconda frase si rimanda alle osservazioni espresse all'art. 4 cpv. 2 seconda frase commentato sopra.

Art. 8 (e per analogia art. 16)

Entrambi gli articoli disciplinano il termine di prescrizione per gli agenti pagatori per il trasferimento del pagamento unico o delle necessarie informazioni all'AFC. Il rapporto esplicativo indica che le Convenzioni Rubik firmate non disciplinano la prescrizione per i crediti di trasferimento del pagamento unico o di trasmissione della comunicazione. Nell'interesse della certezza del diritto e conformemente all'articolo 7 della LFR, l'AV-LIIF prevedrebbe pertanto un termine di prescrizione relativo di 5 anni e assoluto di 15 anni.

Il tenore delle due disposizioni sembrerebbe indicare che oltre un determinato periodo di tempo gli agenti pagatori non sarebbero più tenuti a trasmettere il pagamento unico (anche se trattenuto dal conto di una persona interessata) o a trasmettere le informazioni (anche se la persona interessata le ha già fornite). Tale situazione potrebbe portare al paradosso che la persona interessata avrebbe adempiuto ai propri obblighi nei confronti dell'agente pagatore, mentre quest'ultimo non li avrebbe adempiuti verso l'AFC risp. verso lo Stato partner, facendo pertanto risultare, qualora i termini di prescrizione secondo il diritto estero non fossero ancora decorsi, la persona interessata come non adempiente anche se in realtà ha adempiuto i propri obblighi di regolarizzazione.

Siamo pertanto dell'opinione che nelle Convenzioni Rubik andrebbe introdotta una clausola simile a quella contenuta nell'Accordo sulla fiscalità del risparmio che indica all'art. 10 par. 2 che. *"nel determinare se fornire o meno le informazioni (...), lo Stato interpellato applica i termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedente in luogo di quelli applicabili nel medesimo Stato interpellato"*. Di conseguenza anche nell'AV-LIIF, per garantire la sicurezza del diritto per la persona interessata andrebbe introdotta una disposizione che indichi che i termini di prescrizione applicabili per richiedere le informazioni o prelevare il pagamento unico dal conto della persona interessata sono regolati dalla relativa convenzione. L'agente pagatore come tale non dovrebbe pertanto godere della protezione dei termini di prescrizione per gli obblighi che gli competono. La protezione in questo senso dovrebbe essere per contro garantita alla persona interessata.

Art. 12 cpv. 2

Il cpv. 2 indica che l'agente pagatore svizzero può rettificare entro cinque anni un'imposta prelevata indebitamente purché sia certo che per i corrispondenti redditi da capitale non sia stato né sarà chiesto alcun computo né alcun rimborso nello Stato partner.

Il termine indebitamente legato ai concetti di computo e rimborso sembrerebbe indicare un prelevamento ingiustificato in quanto dichiarato nel Paese di residenza. Se ciò fosse il caso, non è chiaro se il Consiglio federale o l'AFC stabiliranno un procedura o un formulario da adottare in modo da garantire all'agente pagatore la certezza che il rimborso dell'imposta liberatoria non sia cumulato con un rimborso o

un computo nello Stato estero. Un certo grado di sicurezza potrebbe infatti essere garantito solo ad es. tramite una dichiarazione della persona interessata stessa su di un formulario apposito dell'AFC che attesti che la stessa non ha chiesto e non chiederà per questi importi alcun computo né rimborso nello Stato partner e con una contestuale conferma (timbro e firma) dello Stato partner a significare la presa di conoscenza della dichiarazione della persona interessata (con una procedura simile ad es. a quella della conferma della residenza effettiva della società madre per l'applicazione dell'art. 15 dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio).

Art. 14 cpv. 2

Per quanto attiene a questo cpv. si rimanda alle osservazioni espresse all'art. 6 cpv. 2 commentato sopra.

Art. 15 cpv. 2

Il cpv. 2 disciplina il trasferimento da parte dell'AFC dell'imposta ricevuta dagli agenti pagatori alle competenti autorità estere così come indicato nelle relative Convenzioni.

Nelle Convenzioni Rubik è stato stabilito che l'imposta prelevata dagli agenti pagatori e trasferita all'AFC (e a sua volta allo Stato partner) ha effetto liberatorio per la persona interessata, ossia viene assimilato all'adempimento dei propri obblighi fiscali nel Paese partner. In questo senso con il pagamento (ed il riversamento) dell'imposta liberatoria per la persona interessata vengono a cadere i presupposti per una sottrazione d'imposta risp. una frode fiscale all'estero. In contropartita alla garanzia di questo effetto liberatorio la Svizzera ha rinunciato alla trattenuta del 25% sull'imposta incassata come invece era stabilito per l'Accordo sulla fiscalità del risparmio (art. 8 par. 1 Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea). Il rapporto esplicativo indica che il 10 % di questa trattenuta era destinata ai Cantoni (art. 11 LFR).

Secondo le stime del rapporto esplicativo i Cantoni subirebbero in questo modo una perdita sulle entrate pari a circa CHF 4 Mio (base di calcolo sull'anno 2010, per il solo Canton Ticino quantificabile - in prospettiva futura causa l'aumento delle aliquote relative all'Accordo sulla fiscalità del risparmio - in più di CHF 500'000) che aumenterebbe man mano che altri paesi dell'UE dovessero negoziare un Accordo simile con la Confederazione. Vi è inoltre da considerare le ulteriori perdite legate alle minori entrate relative all'imposta preventiva rimborsata alle persone interessate per il tramite dell'agente pagatore. Secondo una stima della Conferenza dei direttori cantionali delle finanze tra il 2005 e il 2010 la quota parte di imposta preventiva di competenza dei Cantoni è stata pari a CHF 467 Mio, dei quali non è tuttavia nota la parte relativa a persone residenti in Germania o in Gran Bretagna. Cifre alla mano, la perdita per i Cantoni relativa

a questa modifica imposta dalla Confederazione potrebbe dunque rivelarsi molto ingente (il totale dell'imposta preventiva di competenza del Cantone Ticino negli ultimi anni è stata pari a MCHF 15, pertanto si possono prevedere perdite per alcuni milioni di CHF). Condividiamo quindi le preoccupazioni della Conferenza dei Direttori cantonali delle Finanze che vorrebbero avere una stima più precisa dell'ammontare delle perdite per i Cantoni e delle proposte della Confederazione per risarcire i Cantoni prima di prendere una decisione definitiva in merito all'AV-LIIF.

Sezione 6

La Sezione 6 regola il versamento anticipato che gli agenti pagatori svizzeri, secondo le Convenzioni Rubik firmate con Germania e Gran Bretagna, devono versare a una società veicolo a garanzia del buon funzionamento dell'incasso delle imposte liberatorie (art. 15 par. 2 Convenzione con la Germania e art. 17 par. 2 Convenzione con la Gran Bretagna).

L'art. 23 cpv. 1 indica che la società veicolo deve essere fondata al più tardi all'entrata in vigore della relativa Convenzione applicabile. Questo implica una serie di obblighi retroattivi all'entrata in vigore della Convenzione per gli agenti pagatori in relazione alla fondazione di queste società veicolo (ad es. la fondazione della società stessa, la determinazione dei valori patrimoniali delle persone interessate presso ogni agente pagatore svizzero, la determinazione delle quote per il prestito, ecc). La legittimità di tale termine con effetti retroattivi pone qualche perplessità. Ci si chiede se non sia infatti più opportuno indicare un termine più lungo nelle Convenzioni Rubik per la costituzione della società veicolo così da non dover ricorrere ad obblighi retroattivi per garantire la messa in atto delle disposizioni delle convenzioni.

L'art. 24 disciplina poi il caso in cui la società veicolo non dovesse essere fondata tempestivamente o il pagamento del prestito non dovesse essere effettuato nei termini e indica al cpv. 2 che in questo caso l'AFC emetterebbe delle decisioni di pagamento nei confronti dei 50 maggiori agenti pagatori svizzeri determinando le quote in base al pagamento di interessi dei singoli agenti pagatori (sulla base delle quote dell'ultimo anno disponibile per i dati statistici) ai sensi dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio.

Preso atto che secondo quanto sembrerebbe emergere dalle notizie di stampa lgran parte dei maggiori istituti bancari elvetici sembrerebbe essere concorde con questo modo di procedere, ci permettiamo di far notare che l'art. 24 poggia su un metodo di calcolo che poco o nulla ha a che vedere con l'oggetto delle Convenzioni Rubik (gli interessi riscossi nell'ambito dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio comprendono tutta l'EU non solo le nazioni che hanno firmato le Convenzioni Rubik) e che inoltre lede la parità di trattamento tra agenti pagatori (i maggiori 50 agenti pagatori dovrebbero infatti rispondere anche per gli altri e senza sapere se i propri clienti erano in regola con il fisco estero o meno).

Titolo sezione 7 (denominata nella versione italiana per una svista nell'AV-LIIF sezione 6)

A nostro avviso il titolo della sezione 7 non indica con sufficiente chiarezza quale compito sia conferito alla nuova Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI) in relazione alle Convenzioni Rubik. Sugeriamo di modificare il titolo della sezione 7 con "Destinazione dei valori patrimoniali prelevati dalla Svizzera" per avere maggiore corrispondenza con quanto inteso nelle Convenzioni.

Art. 26 – rapporto esplicativo – ultima frase punto 2.7- riporto di due articoli errato

A pagina 11 del rapporto esplicativo è indicato che "In questo contesto l'autorità svizzera competente è la SFI (art. 24 – **corretto sarebbe l'art. 25**). L'articolo 25 (**corretto sarebbe l'art. 26**) indica quali sono i dati statistici che gli agenti pagatori svizzeri devono comunicare alla SFI."

Rileviamo inoltre che sia da un profilo etico sia da un profilo del segreto bancario in senso lato la comunicazione dei dati statistici indicanti la "hit parade dei paesi dei capitali in fuga" potrebbe risultare problematica, anche se, dall'altro lato, potrebbe mettere sotto pressione altri Paesi considerati paradisi fiscali e costringerli pertanto ad una migliore collaborazione in ambito fiscale internazionale.

Sezione 8

La sezione 8 disciplina un nuovo cambiamento/ampliamento dell'assistenza amministrativa internazionale in ambito fiscale.

Da un lato, come detto sopra, l'imposta prelevata dagli agenti pagatori e trasferita all'AFC (e a sua volta allo Stato partner) ha effetto liberatorio per la persona interessata, ossia viene assimilato all'adempimento dei propri obblighi fiscali nel Paese partner. In questo senso per la persona interessata vengono a cadere i presupposti per una sottrazione d'imposta risp. una frode fiscale.

Dall'altro, per le persone che non hanno regolarizzato i propri patrimoni o che li hanno regolarizzati solo in parte, questa protezione non vale e pertanto resterebbero soggette al rischio disciplinato nelle nuove Convenzioni Rubik di essere oggetto delle domande di informazione degli Stati partner.

Queste domande di informazione regolate nelle Convenzioni Rubik vanno ben oltre gli standard, approvati dalla prima fase del Peer review, negoziati dalla Svizzera nelle Convenzioni di doppia imposizione secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione OCSE (esigenza di indicare il nome e l'indirizzo della persona interessata e del terzo possessore delle informazioni, eccezioni fatte

per Francia e USA), in quanto non sarebbe più necessario specificare né il nome della banca né indizi che potrebbero portare al nome della banca depositaria svizzera. Sarebbe infatti sufficiente il nome e l'indirizzo della persona interessata residente all'estero per la quale le autorità estere, ai sensi delle Convenzioni firmate, sarebbero legittimate a richiedere informazioni anche solo per verificare l'esattezza e esaustività della compilazione della dichiarazione fiscale estera (Art. 31 par. 3 della Convenzione con la Germania e art. 32 par. 3 della Convenzione con la Gran Bretagna). Il fatto che il numero di domande d'informazione sia, quanto meno inizialmente, limitato non è sufficiente per escludere che il metodo negoziato nelle Convenzioni di consegna delle informazioni ai Paesi esteri sia facilmente tramutabile per lo Stato estero stesso in una "fishing expedition" alla ricerca degli evasori in Svizzera. Il fatto poi che il numero delle richieste possa essere aumentato negli anni a dipendenza dei risultati delle indagini (Art. 31 par. 10 della Convenzione con la Germania e art. 32 par. 12 della Convenzione con la Gran Bretagna) è ancora più preoccupante.

In vista soprattutto di una possibile Convenzione Rubik con l'Italia si chiede che, a tutela della piazza finanziaria ticinese e del carico di lavoro che queste richieste creeranno inevitabilmente agli istituti bancari ticinesi, venga data particolare importanza alle condizioni che le autorità italiane dovranno ottemperare per poter richiedere queste informazioni. Si chiede in particolare di introdurre in una possibile Convenzione Rubik con l'Italia una limitazione numerica sostenibile per la piazza finanziaria ticinese e una clausola secondo la quale per le autorità italiane sarà possibile richiedere queste informazioni solo se vi siano già concreti sospetti che la persona interessata abbia violato degli obblighi contributivi in Italia e che questi averi siano depositati in Svizzera.

art. 44

La disposizione indica che le competenti autorità cantonali devono sospendere le procedure pendenti di cui all'articolo 17 paragrafo 3 della Convenzione con la Germania al momento dell'entrata in vigore della LIIF.


Segnaliamo che la sospensione di un procedimento penale non significa necessariamente l'archiviazione definitiva dello stesso ad es. con un decreto di non luogo a procedere. Ci si chiede pertanto come debba essere intesa questa norma, se come un'archiviazione definitiva del procedimento penale o come una semplice sospensione in attesa che i termini di prescrizione facciano il loro decorso.

Nella seconda ipotesi, qualora per un qualsivoglia motivo le Convenzioni Rubik dovessero decadere, sarebbe infatti possibile riprendere il procedimento penale da dove era stato interrotto.


Ringraziandola anticipatamente per l'attenzione che vorrà rivolgere alle nostre osservazioni che perverranno in un secondo tempo anche in versione tedesca le porgiamo, gentile Signora Consigliera federale, i nostri più distinti saluti.

Per il Consiglio di Stato:

La Presidente:


L. Sadis

Il Cancelliere:


G. Gianella

Copia per conoscenza a:
Deputazione ticinese alle Camere federali